

**ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI
FIRENZE E IL COMUNE DI FIRENZE PER LE ATTIVITA' AFFERENTI
L'UFFICIO TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
(T.P.L.)**

Il presente atto, redatto con mezzo elettronico, viene sottoscritto a mezzo di firma digitale, nel testo e negli allegati, da:

La Città metropolitana di Firenze con sede in Firenze Via Cavour, 1 Codice Fiscale 80016450480 Partita Iva 01709770489 rappresentata da **Maria Cecilia Tosi**, nata a Tripoli il 31 agosto 1957, che interviene nella sua qualità di Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL;

e

il Comune di Firenze con sede in Firenze Piazza della Signoria Codice Fiscale e Partita Iva 01307110484 rappresentato da **Alessandro Ceoloni**, nato a Vercelli l'08.07.1970 nella sua qualità di Dirigente del Servizio Mobilità della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità;

Visti:

- la L.R. Toscana 31 luglio 1998. n. 42 “*Norme per il Trasporto Pubblico Locale*” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 ss .mm. e, in particolare, l’articolo 30;
- la L.R. Toscana 29 dicembre 2010 n. 65, Legge Finanziaria per l’anno 2011”, e più specificamente il Capo II, recante disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale e modifiche alla Legge Regionale 31 luglio 1998 n. 42, con cui la Regione Toscana ha operato una sostanziale riforma del Trasporto pubblico locale, individuando un unico lotto di gara per l’esercizio

del TPL in ambito regionale;

- il Protocollo d'intesa del 25 Maggio 2012 recepito dalla Regione Toscana con deliberazione di Giunta n. 492 del 04/06/2012, quale esito della Conferenza dei Servizi Regionali, per la definizione delle reti dei servizi di TPL, e per la determinazione delle risorse e dei criteri di premialità per gli enti, necessaria ai fini dell'attivazione della procedura di gara per l'affidamento dei servizi di Tpl sul territorio regionale;

- la delibera GR n.410/2011 con la quale è stato approvato lo schema della Convenzione per l' esercizio associato delle funzioni in materia di Tpl tra la Regione, le Provincie ed i Comuni e le deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze n. 2012/C/00025 del 21/05/2012, e la delibera GP 107 dell'11.07.2011 della Provincia di Firenze, con cui i due enti hanno aderito alla gestione associata sottoscrivendo la Convenzione richiamata;

- l'art. 15 della legge n. 241/90 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi di cooperazione per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Preso atto che il processo attivato dalla R.T. con gli artt. 82 e seguenti della L.R. n. 65/2010 per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) nell'ambito territoriale ottimale (ATO) regionale, comprendente anche i servizi programmati per il bacino di Firenze, è ancora in corso di svolgimento e che risulta tuttora pendente, presso il Consiglio di Stato, il contenzioso aperto da entrambi i concorrenti - Mobit Scarl e Autolinee Toscane Spa - per la riforma della sentenza del TAR Toscana n. 1548/2016 e che lo stesso, con Ordinanza del 29 maggio u.s., ha sospeso il giudizio, disponendo la rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea talune questioni pregiudiziali d' interpretazione del Regolamento Europeo n. 1370/2007;

Considerato che la Regione Toscana, nelle more della definizione del contenzioso pendente sulla gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) nell'ambito territoriale ottimale (ATO) regionale, ha proceduto alla stipula di un contratto di concessione transitorio (contratto ponte), per la durata di due anni, con un unico soggetto composto da tutti gli attuali gestori del trasporto pubblico, sulla base delle previsioni dell'art. 5, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/07;

Vista la L.R. 6 dicembre 2017 (pubblicata sul supplemento n. 185 al BURT n. 51 del 11.12.2017) , in particolare l'art. 3 "Norme transitorie in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche all'art. 102 della LR 65/2010" dal quale si evince che *"fatti salvi gli atti della gara regionale per l'affidamento del servizio di cui all'art. 90 e tutte le determinazioni preliminari della gara stessa intercorse con gli enti locali, fino al suddetto affidamento, le competenze di gestione del servizio di TPL sono esercitate dalla regione sull'intero ambito regionale, mediante stipula di un contratto di concessione in applicazione dell'art. 5 comma 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e a far data dalla stipula del contratto medesimo secondo i seguenti criteri:*

- 1) individuazione della rete dei servizi per ciascun ambito provinciale a partire dalla rete esistente al 1° gennaio 2018*
- 2) assegnazione alla Regione per gli anni 2018 e 2019 della quota di risorse previste dagli Enti locali e da questi destinate alla copertura dei servizi di trasporto nella misura stabilita per l'anno 2017 per l'esercizio dei servizi di cui alla lettera a);*
- 3) applicazione del sistema tariffario approvato dall'intesa della conferenza dei servizi minimi regionale del 25/10/2012 ed ai successivi perfezionamenti*

della stessa, a partire dal primo luglio 2018;

Vista altresì la stessa modifica di cui all'art. 3 della L.R. 6 dicembre 2017, la quale prevede che al comma 2 dell'articolo 102 della LR 65/2010 sia aggiunto il seguente 2 bis *“la regione assicura, per le annualità 2018 e 2019 e per ciascun ambito territoriale provinciale, una quota pari all'80% delle risorse regionali destinate alla copertura dei servizi minimi di cui all'intesa. La restante quota del 20% delle risorse è assegnata a ciascun ambito territoriale solo a seguito dell'adesione ai criteri di cui al comma 2”*;

Visti gli art. 4 e 5 della Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, sottoscritta dalla Regione Toscana e dagli enti locali, tra i quali la provincia di Firenze, ed i Comuni capoluogo nell'ambito della Conferenza permanente del 25/05/2012;

Dato atto che dal 1 gennaio 2015 la Città metropolitana di Firenze è subentrata alla omonima Provincia ai sensi e per gli effetti della Legge n. 56/2014

Vista la documentazione presentata nella seduta della Conferenza Permanente dell'11/12/2015 *“Indirizzi operativi per la gestione associata”*, nella quale sono indicati: lo schema per l'attuazione della gestione associata del TPL, i compiti dell'Ufficio Unico Regionale, i compiti degli Uffici Territoriali, i quali *“dovranno garantire l'esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso gestioni associate...”*;

Dato atto che nella Conferenza permanente TPL del 29/11/2017 è stato approvato lo schema di regolamento per la gestione associata del contratto transitorio (contratto ponte);

Considerato che il regolamento approvato di cui al punto precedente prevede, tra l'altro, la costituzione di un gruppo tecnico territoriale composto da un rappresentante dell'*Ufficio Unico della Regione Toscana*, un rappresentante dell'Ufficio della Città

metropolitana di-i Firenze competente in materia di trasporti, un rappresentante del

comune capoluogo competente in materia di trasporti;

Considerato altresì che, la Regione Toscana, negli incontri organizzati in data 7, 14

e 24 Novembre 2017 ha ribadito l'importanza della costituzione degli uffici

territoriali che, insieme all'Ufficio Unico della regione Toscana, dovranno gestire il

nuovo contratto;

Preso atto che la Regione Toscana ha altresì fatto presente che sono state inserite

nella variazione di bilancio in corso di approvazione per le annualità 2018 e 2019

risorse aggiuntive per quei territori che formalizzeranno il funzionamento dell'Ufficio

Territoriale che preveda almeno il coordinamento tra provincia e Comune

capoluogo;

Tutto ciò premesso

Si concorda e si stipula quanto segue:

Art.1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art.2 – Ufficio Territoriale della Città metropolitana.

Fino alla sottoscrizione del contratto da parte della Regione Toscana con il nuovo

gestore del servizio, individuato in seguito all'espletamento della gara regionale per

l'assegnazione dei servizi che rientrano nell'Ambito Territoriale Ottimale regionale

(D.D.R.T. n. 973 del 02/03/2016), all'Ufficio Territoriale della Città metropolitana,

che coincide con l'Unità organizzativa Trasporto pubblico dell'ente, competono le

seguenti attività:

- monitoraggio dei servizi di TPL programmati con la ricognizione dei fabbisogni economici relativi;
- attività di programmazione operativa dei servizi di competenza e di

coordinamento della programmazione per le reti di competenza dei Comuni;

- collaborazione con l'Ufficio Unico regionale alla gestione unitaria delle banche dati relative al TPL avvalendosi degli Osservatori provinciali;
- monitoraggio e controllo dei servizi di TPL di competenza in coordinamento con i Comuni condividendo con l'Ufficio Unico il dato a consuntivo dei servizi svolti;
- proposta, in collaborazione con gli enti locali del proprio territorio, delle modifiche ai servizi di competenza ;
- programmazione di interventi infrastrutturali a servizio del TPL in ambito urbano ed extraurbano;
- gestione Osservatorio della Mobilità;
- collaborazione con l'Ufficio Unico alla definizione delle proposte dell'equilibrio economico in relazione alle modifiche proposte alle reti;
- collaborazione con l'Ufficio Unico alla definizione delle proposte relative alle questioni di politica tariffaria da sottoporre alla Conferenza permanente.

Art. 3 – Collaborazione del Comune di Firenze.

Città Metropolitana e Comune di Firenze con il presente Accordo stabiliscono di collaborare per l'esecuzione delle attività che fanno capo all'Ufficio Territoriale di cui sopra, con riferimento al Comune all'area urbana di Firenze e la Città metropolitana alla restante area metropolitana.

Nello specifico il Comune di Firenze si impegna a:

- istruire, quanto alle linee di propria competenza, ai sensi della L.R. n. 42/98 e di cui all'allegato al presente Accordo, le modifiche al servizio che comportano incremento o diminuzione delle percorrenze, le modifiche di percorso e le richieste/necessità di nuove fermate. Pertanto, nel caso di necessità di una modifica

di percorso di una linea o istituzione di un punto fermata nel territorio comunale, il

Comune di Firenze:

1) provvederà a rilasciare il nulla osta ai sensi del codice della strada e a trasmetterlo via pec alla Città Metropolitana ,laddove la competenza della linea, ai sensi della LR 42/1998 - e dunque per il rilascio dell'autorizzazione a seguito dell'accertamento condotto ai sensi dell'art. 5 comma 7 del DPR 753/1980 - sia della stessa Città Metropolitana ovvero di altri Comuni nell'ambito di competenza dell'Ufficio territoriale;

2) provvederà a rilasciare l'autorizzazione a seguito dell'accertamento condotto ai sensi dell'art. 5 comma 7 del DPR 753/1980 per le linee di competenza comunale sul servizio ai sensi della LR 42/1998 e ad inviarla alla Regione, all'Azienda e alla Città Metropolitana per l'istruttoria al primo Gruppo Territoriale utile ovvero la presa d'atto delle modifiche poste in essere dall'Azienda a seguito dell'autorizzazione ricevuta nelle more della ratifica del GTT;

- gestire le risorse messe a disposizione del Comune da parte della Regione Toscana, per modifiche ai servizi non rientranti nell'alea dell'8% di cui all'art.del contratto ponte.

- garantire con proprio personale, appositamente formato dalla Regione, la collaborazione alle attività di controllo periodica volta a verificare il corretto svolgimento del servizio (ritardi, pulizia mezzi, , ecc. come specificato nel “contratto ponte” sottoscritto dalla Regione), sulla base delle esigenze scaturite dalla gestione dei servizi e/o su indicazioni della Regione Toscana. Il programma dei controlli sarà coordinato e diretto dalla Città metropolitana.

- inoltrare al numero verde della Regione i reclami relativi a servizi di competenza

del Comune direttamente ricevuti.

- inoltrare alla Regione Toscana e all'Ufficio territoriale della Città metropolitana i suggerimenti pervenuti, corredati di idonea istruttoria.

Art. 4- Compiti della Città metropolitana

La Città metropolitana provvederà alle attività di cui all'articolo precedente con riferimento alle linee extra urbane e urbane di sua competenza, come da allegato al presente Accordo.

Ferma la competenza dei restanti Comuni della Città metropolitana ai sensi della Legge regionale n. 42/98 quanto a variazioni di percorso, insediamento di nuove fermate o spostamento/soppressione di quelle esistenti, la Città Metropolitana, in virtù del suo ruolo di coordinamento, provvederà a tenere i contatti ed informare i comuni competenti riguardo la necessità di un tempestivo rilascio dell'autorizzazione ex art. 5 comma 7 del DPR 753/1980 a seguito del ricevimento del nulla osta di cui al precedente art. 3 da parte del Comune di Firenze nel caso di necessità di una modifica di percorso o istituzione di un punto fermata nel territorio comunale di Firenze per le linee che non sono di competenza comunale ma che svolgono servizio nel Comune di Firenze, attivandosi per la successiva ratifica in sede di GTT;

Art.5 – Attribuzione risorse finanziarie

La Città metropolitana si impegna a trasferire al Comune di Firenze, quota parte, pari al 25% , delle risorse assegnate alla stessa dalla Regione Toscana per le spese afferenti all'Ufficio Territoriale.

Art.6 - Decorrenza e recesso

La presente convenzione ha durata biennale, ed in ogni caso sino all'aggiudicazione della gara unica regionale.

Art. 7- Tavolo permanente per programmazione e progettazione della rete di

TPL.

E' costituito tra Regione Toscana, Città metropolitana e Comune di Firenze un tavolo permanente per la progettazione, programmazione e monitoraggio della rete di trasporto pubblico a seguito dell'entrata in esercizio delle linee tranviarie 2 e 3.

Art. 7 – Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile in questo modo raggiungere l'accordo, ogni controversia sarà deferita ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale della CCIAA di Firenze.

Art. 8 - Norme finali

Alla presente scrittura si applicano le norme in materia e, tra le altre, il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. con i relativi regolamenti applicativi e le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Al presente Accordo si applicano altresì, ove non in contrasto con lo stesso, le norme di cui alla L.R. n. 68/2011 e s.m.i..

Il presente Accordo non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al D.P.R. 26.04.1986, n.131, salvo il caso d'uso, né ad imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella "B" allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto: